


*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di Legge recante:

**“Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002 e
abrogazione della l.r. 61/2019.”**

Proponente/i

ON. PIETRO MOLINARO
ON. GIUSEPPE NERI
ON. NICOLA PARIS
ON. VITO PITARO



Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è finalizzata a modificare gli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002, per come novellati ad opera della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61, recante “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”.

L'intervento di novellazione si rende opportuno, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni, al fine di abrogare le modifiche derivanti dalla l.r. 61/2019, impugnata dal Governo con delibera del consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2020 e con riferimento alla quale è pendente giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale.

Inoltre, al fine di espungere dall'ordinamento regionale una norma che, pur avendo esaurito la sua funzione all'atto della sua entrata in vigore e pur tacitamente abrogata per effetto dell'abrogazione espressa delle modifiche dalla stessa apportate in capo alla l.r. 19/2002, appare inutiliter data, si propone l'abrogazione espressa anche della l.r. 61/2019.

La proposta di legge consta di quattro articoli:

- l'articolo 1, reca le modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002;
- l'articolo 2 provvede ad abrogare la l.r. 61/2019;
- l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 4 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “**Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002 e abrogazione della l.r. 61/2019.**”

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto modifica gli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002.			0
Art. 2	Prevede l’abrogazione della l.r. 61/2019.			0
Art.3	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.4	Dispone l’urgenza della legge, anticipandone l’entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002 e abrogazione della l.r. 61/2019.”

Art. 1

(Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 25-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è abrogato.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 19/2002, sono soppressi i seguenti periodi: “Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge.”

Art. 2

(Abrogazione della l.r. 61/2019)

1. La legge regionale 16 dicembre 2019, n.61 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria)) è abrogata.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.